

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 860/2005 DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 27/2005 per quanto riguarda le possibilità di pesca nelle acque della Groenlandia, delle Isole Færøer e dell'Islanda e la pesca del merluzzo bianco nel Mare del Nord e recante modifica del regolamento (CE) n. 2270/2004 per quanto riguarda le possibilità di pesca di squali pelagici e di granatieri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 27/2005 ⁽³⁾ stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.
- (2) Occorre rettificare alcuni errori di calcolo verificatisi nell'attribuire agli Stati membri i contingenti per determinate specie.
- (3) Al fine di migliorare le procedure decisionali basate su pareri scientifici obiettivi e sulle migliori informazioni disponibili, le stesse condizioni dovrebbero applicarsi alle navi comunitarie per dichiarare le catture di specie non contingentate nelle acque dell'UE suddividendole per specie a seconda delle zone.
- (4) Secondo la procedura prevista dall'accordo in materia di pesca e di ambiente marino tra la Comunità economica

europea e la Repubblica d'Islanda ⁽⁴⁾, la Comunità ha tenuto consultazioni con l'Islanda sui diritti di pesca per il 2005. Le conclusioni delle consultazioni devono essere incorporate nel regolamento (CE) n. 27/2005.

- (5) Le autorità della Groenlandia hanno comunicato alla Commissione che la Comunità aveva accesso a 1 000 tonnellate di grancevole artiche nelle acque groenlandesi. È stato inoltre convenuto con tali autorità che l'intero contingente di scorfano di Norvegia nelle zone V e XIV può essere pescato con reti da traino pelagiche.
- (6) È emerso che il fatto di assegnare giorni di pesca aggiuntivi per mese civile alle navi operanti nel Mare del Nord con attrezzi trainati dotati di finestre a maglie quadrate di 120 mm può mettere in pericolo la ricostituzione del merluzzo bianco ed è contrario all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 423/2004. È quindi opportuno depennare il Mare del Nord dall'elenco delle zone per le quali è prevista l'assegnazione di giorni di pesca aggiuntivi ed è anche opportuno precisare le specifiche tecniche delle finestre a maglie quadrate di 120 mm.
- (7) È opportuno aumentare a 120 tonnellate le possibilità di pesca di squali pelagici nella sottozona CIEM X (acque comunitarie e acque internazionali), affinché sia possibile sbarcare le catture accessorie inevitabili di questa specie.
- (8) Le norme riguardanti le interazioni tra le attività di pesca esercitate nelle zone definite negli allegati IV bis e IV quater del regolamento (CE) n. 27/2005 non dovrebbero ostare all'utilizzo del numero massimo di giorni autorizzati ai sensi dell'allegato IV bis. Occorre pertanto modificare tali norme.
- (9) Il regolamento (CE) n. 2270/2004 ⁽⁵⁾ stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde.

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 161 del 2.7.1993, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU L 396 del 31.12.2004, pag. 4.

- (10) Le possibilità di pesca del granatiere nella divisione CIEM Vb e nelle sottozone VI e VII (acque comunitarie e acque internazionali) sono state calcolate in modo errato nel regolamento (CE) n. 2270/2004 e dovrebbero essere corrette.
- (11) Per garantire il sostentamento dei pescatori della Comunità è importante che le zone di pesca vengano aperte al più presto. Data l'urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee.
- (12) È quindi opportuno modificare in conformità i regolamenti (CE) n. 27/2005 e (CE) n. 2270/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche al regolamento (CE) n. 27/2005

Il regolamento (CE) n. 27/2005 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le navi comunitarie sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei contingenti fissati all'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda, della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 9, 16 e 17.»;

- 2) all'articolo 9 è aggiunto il seguente comma:

«Le attività di pesca che le navi comunitarie sono autorizzate a svolgere nelle acque soggette alla giurisdizione dell'Islanda sono limitate alla zona definita dalle linee che congiungono i seguenti punti:

Zona sud-occidentale

1. 63° 12' N e 23° 05' O attraverso 62° 00' N e 26° 00' O,
2. 62° 58' N e 22° 25' O,
3. 63° 06' N e 21° 30' O,
4. 63° 03' N e 21° 00' O, di lì 180° 00' S;

Zona sud-orientale

1. 63° 14' N e 10° 40' O,
2. 63° 14' N e 11° 23' O,
3. 63° 35' N e 12° 21' O,
4. 64° 00' N e 12° 30' O,
5. 63° 53' N e 13° 30' O,
6. 63° 36' N e 14° 30' O,
7. 63° 10' N e 17° 00' O, di lì 180° 00' S.»;

- 3) gli allegati I B, I C, I D, IV bis, IV quater e VI sono modificati in conformità dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche al regolamento (CE) n. 2270/2004

L'allegato del regolamento (CE) n. 2270/2004 è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

ALLEGATO I

Gli allegati del regolamento (CE) n. 27/2005 sono modificati come segue.

1) Nell'allegato I B:

- a) la voce relativa alla specie molva nella zona III (acque comunitarie ed internazionali) è sostituita dal seguente testo:

«Specie: Molva Molva molva		Zona: III (acque comunitarie e internazionali)
Belgio	10 ⁽¹⁾	
Danimarca	76	
Germania	10	
Svezia	30	
Regno Unito	10 ⁽¹⁾	
CE	136	
⁽¹⁾ Non può essere pescato nella divisione 3 IIIb, c, d.»		

- b) la voce relativa alla specie gamberello boreale nelle zone IIa (acque CE), IV (acque CE) è sostituita dal seguente testo:

«Specie: Gamberello boreale Pandalus borealis		Zona: IIa (acque CE), IV (acque CE) PRA/2AC4-C
Danimarca	3 700	
Paesi Bassi	35	
Svezia	149	
Regno Unito	1 096	
CE	4 980	
TAC	4 980	TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.»

- c) la voce relativa al «contingente combinato» nelle acque CE delle zone Vb, VI, VII è sostituita dal seguente testo:

«Specie: Contingente combinato		Zona: acque CE delle zone Vb, VI e VII R/G/5B67-C
CE	Non pertinente	
Norvegia	600 ⁽¹⁾	
TAC	Non pertinente	
⁽¹⁾ Da pescarsi esclusivamente con palangari, incluso il pesce sorcio, la <i>Mora mora</i> e la mustella.»		

- d) la voce relativa ad «altre specie» nella zona acque CE delle zone IIa, IV, VIa a nord di 56° 30' N è sostituita dal seguente testo:

«Specie: Altre specie		Zona: acque CE delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56° 30' N OTH/2A46AN
CE	Non pertinente	
Norvegia	4 720 ⁽¹⁾	
Isole Færøer	400 ⁽²⁾	
TAC	Non pertinente	
⁽¹⁾ Limitatamente alle divisioni IIa e IV. Inclusa pesca non specificata.		
⁽²⁾ Limitatamente alle catture accessorie di lattario nelle divisioni IV e VIa.»		

2) Nell'allegato I C:

- a) la voce relativa alla specie grancevola artica nella zona NAFO 0,1 (acque della Groenlandia) è sostituita dal seguente testo:

«Specie: Grancevola artica <i>Chionoecetes</i> spp.		Zona: NAFO 0,1 (acque della Groenlandia) PCR/ N01GRN
Irlanda	125	
Spagna	875	
CE	1 000	
TAC	Non pertinente	TAC precauzionale a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96»

- b) la voce relativa alla specie capelin nelle zone V, XIV (acque della Groenlandia) è sostituita dal seguente testo:

«Specie: Capelin <i>Mallotus villosus</i>		Zona: V, XIV (acque della Groenlandia) CAP/514GRN
Tutti gli Stati membri	0	
CE	50 050 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
TAC	Non pertinente	

⁽¹⁾ Di cui 45 930 t assegnate all'Islanda.
⁽²⁾ Da pescare anteriormente al 30 aprile 2005.»

- c) la voce relativa alla specie scorfano di Norvegia nelle zone V, XIV (acque della Groenlandia) è sostituita dal seguente testo:

«Specie: Scorfano di Norvegia <i>Sebastes</i> spp.		Zona: V, XIV (acque della Groenlandia) RED/514GRN
Germania	11 794 ⁽⁴⁾	
Francia	60 ⁽⁴⁾	
Regno Unito	84 ⁽⁴⁾	
CE	15 938 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	
TAC	Non pertinente	Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Può essere pescato con reti da traino pelagiche. Le catture effettuate con reti a strascico e con reti da traino pelagiche vanno registrate separatamente. Può essere pescato a est od ovest.

⁽²⁾ 3 500 t da pescare con reti da traino pelagiche sono assegnate alla Norvegia.

⁽³⁾ 500 t sono assegnate alle Isole Færøer. Le catture effettuate con reti a strascico e con reti da traino pelagiche vanno registrate separatamente.

⁽⁴⁾ Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con la Danimarca in materia di pesca per il 2005 (per conto delle Isole Færøer e della Groenlandia).

Specie: Scorfano di Norvegia <i>Sebastes</i> spp.		Zona: Va (acque delle Isole Færøer) RED/05A-IS
Belgio	100 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Germania	1 690 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Francia	50 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Regno Unito	1 160 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
CE	3 000 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
TAC	Non pertinente	

⁽¹⁾ Compresa le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).

⁽²⁾ Da pescare tra luglio e dicembre.»

3) Nell'allegato I D, la voce relativa alla specie musdea americana nella zona NAFO 3NO è sostituita dalla seguente:

«Specie: Musdea americana Urophycis tenuis		Zona: NAFO 3NO HKW/N3NO
Spagna	2 165	Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.»
Portogallo	2 835	
CE	5 000	
TAC	8 500	

4) Nell'allegato IV bis:

a) la tabella II è sostituita dalla seguente:

«Tabella II — Deroghe ai giorni di presenza nella zona e di assenza dal porto di cui alla tabella I e relative condizioni

Zona	Attrezzatura di cui al punto 4	Attività comprovata della nave nel 2002 (*)	Giorni
Zona di cui al punto 2	4(a), 4(e)	Meno del 5 % di ciascuna delle specie seguenti: merluzzo bianco, sogliola e passera di mare	Nessuna limitazione di giorni (**)
Zona di cui al punto 2	4(a), 4(b)	Meno del 5 % di merluzzo bianco	Da 100 a < 120 mm, fino a 13 ≥ 120 mm, fino a 14
Kattegat e Mare del Nord	4(c) attrezzi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 220 mm	Meno del 5 % di merluzzo bianco e più del 5 % di rombo e ciclottero	Fino a 15 giorni
Kattegat e Skagerrak	4(a) attrezzi dotati di finestra a maglie quadrate di 120 mm (***)	n/d	12 giorni
Manica orientale	4(c) tramagli aventi maglie di dimensioni pari o inferiori a 110 mm	Navi assenti dal porto per non più di 24 ore	19 giorni

(*) Verificata in base agli sbarchi annuali medi in peso vivo registrati nel giornale di bordo CE.

(**) La nave può trovarsi nella zona per il numero di giorni nel mese in questione.

(***) Le navi soggette a tale deroga devono soddisfare le condizioni fissate nell'appendice 1 del presente allegato.»

b) Nell'appendice 1, la seconda frase del punto 4.a) è sostituita dalla seguente:

«L'apertura deve essere inserita nella parte superiore della rete.»

5) All'allegato IV quater, il testo del punto 6.a) è sostituito dal seguente:

«6. a) Il numero massimo di giorni di qualsiasi mese civile in cui una nave può trovarsi nella zona ed essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 è indicato nella tabella I.

Quando una nave passa per due zone nel corso di una bordata di pesca, il giorno è imputato alla zona in cui la nave ha trascorso la maggior parte del tempo nel giorno considerato.

Il numero di giorni in cui una nave si trova nell'area complessiva costituita dalle zone di cui al punto 2 del presente allegato e al punto 2 dell'allegato IV bis non deve superare il numero indicato nella tabella I del presente allegato. Tuttavia il numero di giorni in cui la nave si trova nelle zone di cui al punto 2 dell'allegato IV bis non deve superare il numero massimo fissato in conformità dell'allegato IV bis.

Tabella I — Numero massimo di giorni di presenza nella zona e di assenza dal porto per attrezzo da pesca

Zona di cui al punto 2	Gruppi di attrezzi da pesca di cui al punto:	
	4a	4b
2. Manica occidentale (divisione CIEM VIIe)	20	20»

6) Nell'allegato VI, il testo della parte I è sostituito dal seguente:

«PARTE I

LIMITAZIONI QUANTITATIVE DELLE LICENZE E DEI PERMESSI DI PESCA PER LE NAVI COMUNITARIE CHE OPERANO IN ACQUE DI PAESI TERZI

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di licenze	Ripartizione delle licenze tra gli Stati membri	Numero massimo di navi presenti allo stesso momento
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen	Aringa, a nord di 62° 00' N	75	DK: 26, DE: 5, FR: 1, IRL: 7, NL: 9, SW: 10, UK: 17	55
	Specie demersali, a nord di 62° 00' N	80	FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1	50
	Sgombro, a sud di 62° 00' N, pesca con ciancioli	11	DE: 1 ⁽¹⁾ , DK: 26 ⁽¹⁾ , FR: 2 ⁽¹⁾ , NL: 1 ⁽¹⁾	Non pertinente
	Sgombro, a sud di 62° 00' N, pesca al traino	19		Non pertinente
	Sgombro, a nord di 62° 00' N, pesca con ciancioli	11 ⁽²⁾	DK: 11	Non pertinente
	Specie industriali, a sud di 62° 00' N	480	DK: 450, UK: 30	150
Acque delle Isole Færøer	Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer	26	BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18	13
	Pesca diretta del merluzzo bianco e dell'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28' N e ad est di 6° 30' O	8 ⁽³⁾		4
	Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer. Nei periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre, le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61° 20' N e 62° 00' N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.	70	BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20	26
	Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30' N e ad ovest di 9° 00' O, nella zona tra 7° 00' O e 9° 00' O a sud di 60° 30' N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60° 30' N, 7° 00' O e 60° 00' N, 6° 00' O.	70	DE: 8 ⁽⁴⁾ , FR: 12 ⁽⁴⁾ , UK: 0 ⁽⁴⁾	20 ⁽⁵⁾

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di licenze	Ripartizione delle licenze tra gli Stati membri	Numero massimo di navi presenti allo stesso momento
	Pesca al traino diretta al merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco.	70		22 ⁽⁵⁾
	Pesca del melù. Il numero totale di licenze può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle Isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata "zona di pesca principale del melù".	34	DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5	20
	Pesca con palangari	10	UK: 10	6
	Pesca dello sgombrò	12	DK: 12	12
	Pesca dell'aringa a nord di 62° N	21	DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3	21
Islanda	Tutte le attività di pesca	18		5
Acque della Federazione russa	Tutte le attività di pesca	pm		pm
	Pesca del merluzzo bianco	7 ⁽⁶⁾		pm
	Pesca dello spratto	pm		pm

⁽¹⁾ Questa ripartizione vale per la pesca con reti da traino e da circuizione.

⁽²⁾ Da scegliere tra le 11 licenze per la pesca allo sgombrò con ciancioli a sud di 62° 00' N.

⁽³⁾ Sulla base del verbale concordato del 1999 i dati relativi alla pesca diretta di merluzzo bianco ed eglefino sono inseriti tra i dati della voce "Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer".

⁽⁴⁾ Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti allo stesso momento.

⁽⁵⁾ Questi dati sono inseriti tra i dati della voce "Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer".

⁽⁶⁾ Si applica esclusivamente alle navi battenti bandiera lettone.»

ALLEGATO II

La parte 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 2270/2004 è modificata come segue:

- 1) la voce relativa alla specie squali pelagici nella zona X (acque comunitarie e acque internazionali) è sostituita dal seguente testo:

«Specie: Squali pelagici	Zona: X (acque comunitarie e acque internazionali)
Portogallo 120	(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca selettiva.»
CE (1) 120	

- 2) la voce relativa alla specie granatiere nelle zone Vb, VI, VII (acque comunitarie e acque internazionali) è sostituita dal seguente testo:

«Specie: Granatiere <i>Coryphaenoides rupestris</i>	Zona: Vb, VI, VII (acque comunitarie e acque internazionali)
Germania 10	(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca selettiva.»
Estonia 77	
Spagna 85	
Francia 4 327	
Irlanda 341	
Lituania 99	
Polonia 50	
Regno Unito 254	
Altri (1) 10	
CE 5 253	